



REGOLAMENTO del FONDO **Giustizia e Tutela, Infanzia e Adolescenza** **Aggiornato al 25.05.2023**

1. Nome del Fondo

È costituito, nell'ambito della Fondazione di Comunità Milano Città, Sud Ovest, Sud Est e Adda Martesana Onlus (in seguito semplicemente "**Fondazione**") e facente parte di questa, un Fondo Nominativo con diritto di indirizzo denominato:

Giustizia e Tutela, Infanzia e Adolescenza.

(d'ora innanzi per brevità semplicemente "**Fondo**").

2. Finalità

2.1 Il Fondo non ha scopo di lucro, è finalizzato alla costruzione e al sostegno di iniziative e progetti aventi unicamente finalità di solidarietà e utilità sociale promossi da enti pubblici e privati presenti sul territorio di riferimento della Fondazione. Condizioni fondamentali di ogni attività finanziata dal Fondo saranno:

- a) l'essere volte al rafforzamento della tutela dei diritti dei minorenni coinvolti nel sistema giudiziario, con particolare attenzione a quelli allontanati dal proprio nucleo familiare;
- b) l'essere svolte, ove possibile, in collaborazione con gli Enti Pubblici, con Enti del Privato sociale, con la Magistratura, con l'Avvocatura e con gli altri Soggetti della rete di tutela delle persone minorenni coinvolte a qualsiasi titolo in procedimenti giudiziari.

Tali condizioni potranno permettere la costruzione di una progettualità condivisa e in grado di facilitare un cambiamento dall'interno del sistema di Tutela. A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, il Fondo persegue obiettivi volti a realizzare:

- **un miglioramento della qualità di vita quotidiana delle persone minorenni allontanate dalle famiglie**, garantendo, nel minor tempo possibile, il rispetto dei loro diritti (salute, educazione allo sport, gioco, educazione musicale...) attraverso una tempestiva attività di rete dei soggetti istituzionali coinvolti; incremento dei servizi di ascolto, sostegno e terapie di natura psicologica; progetti di consulenza legale alle Comunità in materia penale (minorenni rei), civile e amministrativa;
- **una diminuzione dei tempi di permanenza** in Comunità o in affido eterofamiliare;
- **percorsi di uscita dai circuiti giudiziari dei minorenni rei**, attraverso progetti di rieducazione e costruzione di possibilità concrete di vita sociale e lavorativa;
- **consulenze di sostegno alle famiglie**, volte a facilitare il superamento delle criticità che hanno portato all'allontanamento dei figli;
- **corsi di alta formazione multidisciplinare** per tutte le categorie di operatori che si occupano di persone minorenni all'interno del sistema giudiziario;
- **la sensibilizzazione dell'opinione pubblica** attraverso convegni ed eventi.



2.2 Finalità del Fondo è altresì quella di promuovere la cultura del dono e della solidarietà all'interno delle Comunità, coinvolgendo privati cittadini, enti e aziende in progetti di utilità sociale.

2.3 Le Finalità concretamente perseguite dal Fondo devono essere in ogni caso compatibili con la natura e con lo scopo della Fondazione e realizzate nei limiti consentiti dalla legge.

3. Donazioni

3.1 La prima donazione del Fondo è costituita dalla somma di Euro 10.000,00 (diecimila) derivante da un versamento effettuato da Laura De Rui (in seguito semplicemente "**Fondatore**").

3.2 Detti fondi sono stati già accreditati mediante bonifico in data 12 luglio 2022 sul conto corrente della Fondazione presso Banca Intesa Sanpaolo, IBAN IT18Y0306909606100000162571 con causale: Giustizia e Tutela, Infanzia e Adolescenza.

3.3 Qualunque persona sia fisica che giuridica e qualunque ente con o senza personalità giuridica (i "Donatori"), che condivida le finalità del Fondo, può effettuare donazioni alla Fondazione destinandole al Fondo (le Donazioni) a tal fine utilizzando il suddetto IBAN IT18Y0306909606100000162571, precisando necessariamente nella causale del bonifico il nome del Fondo: Giustizia e Tutela, Infanzia e Adolescenza e/o tramite la sezione dedicata al Fondo nel sito della Fondazione. I Donatori possono prevedere di destinare al Fondo e alle sue finalità anche lasciti testamentari.

3.4 Le prime Donazioni saranno destinate ad incrementare il patrimonio sino alla concorrenza di € 25.000,00 (venticinquemila). I restanti importi e/o le successive donazioni saranno destinati alle disponibilità correnti del Fondo che saranno immediatamente disponibili a sostegno dei progetti secondo le finalità indicate all'art. 2.1 e dei costi del Fondo nei limiti precisati all'art.6, con rilascio ove richiesto, da parte della Fondazione della ricevuta attestante il carattere liberale del versamento onde consentire le deduzioni/detrazioni all'uopo previste della normativa fiscale vigente da parte di ogni soggetto donante.

3.5 Tutte le attribuzioni e gli impegni a favore del Fondo saranno irrevocabili una volta che i relativi importi siano stati trasferiti alla Fondazione; fermo restando il diritto della medesima di non accettare singole donazioni.

3.6 È intenzione del Fondatore incrementare il Fondo negli anni a venire, anche attraverso l'attivazione di un Comitato di Gestione di cui al punto 5, che si farà garante, insieme alla Fondazione, dell'iniziativa e della realizzazione delle sue finalità.

4. Distribuzione

4.1 L'assegnazione degli importi provenienti dalle Donazioni sarà deliberata dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione o da Organo della stessa a ciò delegato, in coerenza con le finalità del

Fondo e su indirizzo approvato dal Comitato di Gestione, di cui ai seguenti articoli, che presta la sua opera pro bono.

4.2 Le rendite annue provenienti dalla quota patrimoniale del Fondo saranno destinate per le iniziative aventi le finalità di cui al precedente articolo 2, salva diversa deliberazione.

5. Comitato di Gestione

5.1 Il Comitato di Gestione (di seguito anche solo come il “**Comitato**”) è composto da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 7 (sette) membri, nominati secondo i seguenti criteri:

- Sino a 4 membri designati dal Fondatore (compresa l'autodesignazione);
- 1 membro designato dalla Fondazione;

Gli eventuali successivi (2) componenti saranno nominati dalla maggioranza semplice dello stesso Comitato.

5.2 La nomina di ciascun membro può essere sottoposta a termine e/o a condizione. Il Fondatore ha facoltà di autodesignazione. La nomina ha effetto dal momento in cui l'accettazione del membro designato è portata a conoscenza della Fondazione con atto scritto che assicuri la prova della sua ricezione.

5.3 Non può essere nominato membro del Comitato e, se nominato, decade dall'ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito o chi è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi. I membri del Comitato dovranno essere in possesso di requisiti di onorabilità.

5.4 Ogni membro è sempre revocabile *ad nutum* dal Fondatore, o anche dal Presidente della Fondazione. Il Fondatore, se parte del Comitato, non è revocabile.

5.5 Con riferimento a ciascun membro del Comitato, in caso di decesso, dimissioni, decadenza, revoca, avveramento della condizione o scadenza del termine dell'incarico, che determini la riduzione dei componenti del Comitato stesso sotto il numero minimo e senza che il relativo soggetto designatore abbia proceduto alla indicazione di un sostituto o non vi provveda in un tempo ragionevolmente contenuto, la nomina, perlomeno volta al ripristino del numero minimo, sarà rimessa all'insindacabile giudizio del Presidente della Fondazione, in accordo con il Fondatore, il quale dovrà privilegiare la scelta di persone di alto profilo e competenza nei settori di attività del Fondo o che reputi vicine alle intenzioni del Fondatore.

5.6 Il Comitato di Gestione all'atto di costituzione del fondo è indicato dal Fondatore nell'ordine di designazione esposto sopra ed è composto dalle seguenti persone:



- Laura De Rui
- Marina Gualandi
- Mauro Mogno
- Filippo Petrolati designato dalla Fondazione

5.7 Il Comitato è convocato per iscritto (posta elettronica) dal Direttore Generale della Fondazione o dal Fondatore o da un membro del Comitato stesso. È validamente costituito con la presenza, anche per videoconferenza o teleconferenza, purchè i soggetti siano identificabili, della maggioranza dei suoi componenti. Per i membri del Comitato non sono ammesse deleghe.

5.8 Il Comitato delibera con voto palese favorevole della maggioranza semplice dei suoi membri, ciascuno dei quali ha diritto ad un voto ed ha il dovere di palesare eventuali conflitti di interesse. In caso di parità prevale il voto del Fondatore o, in subordine, del soggetto nominato dalla Fondazione.

5.9 Le funzioni di segretario dell'adunanza sono svolte dal Direttore Generale della Fondazione (o da un suo delegato) che redige e sottoscrive il verbale unitamente al Fondatore.

5.11 Il Comitato di Gestione ha il compito di proporre alla Fondazione le modalità di individuazione e selezione dei progetti da finanziare, nonché di promuovere l'eventuale emissioni di bandi; l'erogazione potrà avvenire in qualsiasi momento, anche più volte nel corso dell'anno, nei limiti delle somme disponibili del Fondo.

La destinazione delle erogazioni dovrà in ogni caso essere conforme allo Statuto della Fondazione. All'atto dell'erogazione la Fondazione sarà tenuta a fare esplicita menzione della provenienza delle risorse dal predetto fondo.

Inoltre, l'ente beneficiario delle erogazioni si dovrà impegnare a presentare una dettagliata rendicontazione del progetto per un ammontare di costo pari almeno al contributo riconosciuto, nonché una relazione qualitativa sui risultati ottenuti.

La Fondazione renderà noti su richiesta o su base semestrale al Fondatore e al Comitato di Gestione l'ammontare delle somme raccolte, la complessiva consistenza del fondo, gli utilizzi e le movimentazioni dello stesso, oltre a garantire un diritto di informazione piena su quanto finanziato dal Fondo.

6. Costi del Fondo

Il Comitato di Gestione del Fondo determina annualmente un importo non superiore al 15% di quanto raccolto mediante donazioni all'esclusivo fine di coprire i costi di gestione del Fondo funzionali alla sua operatività e all'attività di raccolta fondi.

Oltre a quanto previsto all'art.7, ogni costo sostenuto dalla Fondazione per l'accettazione e l'acquisizione di beni donati alla Fondazione per il Fondo, nonché per le attività straordinarie collegate alla sua gestione, potrà essere imputabile al Fondo Stesso, in accordo con il Comitato di Gestione.

7. Investimenti

7.1 A chiusura di ciascun esercizio (31 dicembre) e a partire dall'anno fiscale successivo per ciascuna donazione la Fondazione in base ai propri regolamenti, attribuirà al Fondo la quota parte della rendita netta maturata nell'anno, comunicando al Comitato di Gestione, entro e non oltre i 60 giorni dalla approvazione del Bilancio, l'entità dell'importo di cui esso dovrà proporre la destinazione.

8. Durata

8.1 Qualora lo scopo del Fondo dovesse esaurirsi o diventare impossibile o di scarsa utilità, la Fondazione, sentito il Comitato di Gestione, dovrà individuare un'altra finalità di solidarietà che sia compatibile con lo Statuto della Fondazione e che sia il più possibile vicina, secondo un giudizio insindacabile e di buona fede del Consiglio di Amministrazione della Fondazione, alle originali attività del Fondo.

8.2 In caso di scioglimento o estinzione della Fondazione per una qualunque causa, il Consiglio di Amministrazione della Fondazione dovrà devolvere il valore patrimoniale del Fondo ai sensi dell'art.19 dello Statuto della Fondazione, sentite le indicazioni del Comitato di Gestione.

9. Statuizioni amministrative

9.1 Le regole di funzionamento del Fondo qui stabilite potranno essere modificate dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione con l'accordo del Fondatore o, in mancanza, del Comitato di Gestione.

9.2 La Fondazione si impegna ad utilizzare le somme ricevute in conformità al proprio scopo e alla propria natura di Ente Filantropico nei limiti dell'art. 5 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e di destinarle secondo le finalità determinate all'art. 2 del presente Regolamento.

9.3 La Fondazione è iscritta al RUNTS e, a norma del vigente art. 82 d.lgs.117/2017, le eredità e i legati, le donazioni e le erogazioni liberali ad essa dirette per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, sono esenti dall'imposta sulle successioni e donazioni.

Per quanto riguarda le erogazioni liberali si segnala in particolare che ai sensi del vigente art 83, commi 1 e 2 e dell'art.104, comma 1 d.lgs.117/2017 ai fini delle imposte sui redditi le erogazioni liberali dirette alla Fondazione (ivi comprese quelle destinate al Fondo) sono – allo stato attuale - detraibili per le persone fisiche nella misura del 30% degli oneri sostenuti dal contribuente per un importo complessivo in ciascun periodo d'imposta non superiore a 30.000 euro o deducibili, per persone fisiche, enti e società, dal reddito complessivo netto nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato. Qualora la deduzione sia di ammontare superiore al reddito complessivo dichiarato, diminuito di tutte le deduzioni, l'eccedenza può essere computata in aumento dell'importo deducibile dal reddito complessivo dei periodi di imposta successivi, ma non oltre il quarto, fino a concorrenza del suo ammontare.



Letto, confermato e sottoscritto


Milano, li 25.05.2023

Per il Fondo **“Giustizia e Tutela, Infanzia e Adolescenza”**


.....

Per la **Fondazione di Comunità Milano Città Sud Ovest, Sud Est e Adda Martesana**

Carlo Marchetti


.....